

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3725/88 DELLA COMMISSIONE**  
**del 29 novembre 1988**  
**relativo al rilascio dei titoli MCS per taluni prodotti della floricultura**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, considerando che il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricultura importati in Portogallo, menzionati nell'allegato XXII dell'atto di adesione (\*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3620/88 (\*\*), ha fissato i massimali indicativi di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione per taluni prodotti della floricultura per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3619/88 della Commissione, del 22 novembre 1988, relativo al rilascio del titolo MCS per taluni prodotti della floricultura e che modifica il regolamento (CEE) n. 343/86 (\*\*\*) ha aumentato di 33,7 t il massimale indicativo precedentemente fissato per le piante ornamentali (codice NC 0602 99 91 e 0602 99 99); che tale quantitativo deve utilizzarsi entro dicembre 1988;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3619/88 prevede che, se i quantitativi per i quali sono stati

richiesti titoli MCS superano il quantitativo di cui sopra, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che, per le piante ornamentali (codice NC 0602 99 91 e 0602 99 99), i quantitativi disponibili sono superati per il mese di dicembre del 1988; che è opportuno rilasciare i titoli proporzionalmente ai quantitativi ancora disponibili nel massimale indicativo, fissando la suddetta percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I titoli MCS richiesti e notificati alla Commissione per le piante ornamentali (codice NC 0602 99 92 e 0602 99 99) per il periodo dal 21 al 23 novembre 1988, sono rilasciati sino a concorrenza del 46,3 % del quantitativo richiesto.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

(\*) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39.

(\*\*) GU n. L 315 del 22. 11. 1988, pag. 27.

(\*\*\*) GU n. L 315 del 22. 11. 1988, pag. 25.